



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PERMESSO DI COSTRUIRE – SILENZIO ASSENSO

Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2459 dd. 13.03.2024 - accertamento e declaratoria di avvenuta formazione del titolo edilizio per 'silenzio-assenso': non richiede la conformità urbanistico-edilizia – scaduto il termine la P.A. perde il potere di provvedere conservando solo quello di intervenire in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/1990, ove ne ricorrano i presupposti

La vicenda decisa dalla sentenza in commento origina dalla domanda di concessione edilizia relativa alla nuova costruzione di un complesso residenziale, presentata da una società e rigettata dal Comune per contrasto con le disposizioni del vigente Regolamento edilizio. La ricorrente ritiene invece formato l'assenso tacito sul titolo edilizio richiesto per decorso dei termini previsti, rilevando che per il perfezionamento del silenzio-assenso sia sufficiente il decorso del tempo prescritto e non occorra altresì l'esistenza del presupposto sostanziale della piena conformità delle opere alla regolamentazione urbanistica vigente.

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello, ribadisce che il meccanismo denominato 'silenzio-assenso' risponde ad una *"valutazione legale tipica in forza della quale l'inerzia decisoria - di seguito ad un'istruttoria procedimentale che nella fisiologia del sistema deve pur sempre esserci - equivale ad un provvedimento di accoglimento"*, a prescindere dalla sua validità.

La sentenza chiarisce che il silenzio-assenso si perfeziona indipendentemente dalla piena conformità o meno dell'istanza di concessione di un titolo edilizio alla disciplina edilizio-urbanistica vigente, in quanto equivale ad un provvedimento espresso di accoglimento ed è, pertanto, assoggettato al medesimo regime giuridico. Una volta decorso il termine per la formazione del silenzio la P.A. perde il potere di adottare un provvedimento di diniego tardivo (oggi espressamente considerato "inefficace" a mente dell'art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990), conservando solo la facoltà di agire in autotutela, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/1990.

Secondo il Giudice una diversa impostazione ermeneutica porterebbe a risultati irragionevoli in quanto vi sarebbe una sovrapposizione indebita tra il piano degli elementi costitutivi per il perfezionamento della fattispecie e quello dei requisiti di validità del titolo con incisione anche sulla disciplina della annullabilità dei titoli già formati, così vanificando le finalità di semplificazione dell'istituto del silenzio assenso, che ne hanno ispirato l'introduzione nel nostro ordinamento. (conforme Consiglio di Stato, sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2661; id. 8 luglio 2022, n. 5746; TAR Lombardia, Milano n. 2068/2023).

Si rileva che, però, sussiste altra giurisprudenza contraria (Consiglio di Stato sez. IV, 1° settembre 2022, n. 7631; id., sez. VI, 8 settembre 2021 n. 6235; 1° luglio 2021, n. 5018: concordi sul fatto che non sia sufficiente il decorso dei termini per la formazione del silenzio assenso in edilizia, ma che sia invece necessaria anche la conformità dell'intervento proposto alle norme in materia di edilizia e urbanistica).

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202008506&nomeFile=202402459_11.html&subDir=Provvedimenti